



# COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n.20 del 29/04/2014.)*

## **PREMESSA**

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC, di seguito regolamentata, si compone di tre parti IMU; TARI, TASI.**

## **INDICE**

**Disciplina generale "IUC"**  
**(Imposta Unica Comunale)**

**- PARTE 1^**

**Regolamento "IMU"**  
**(Imposta Municipale Propria)**

**- PARTE 2^**

**Regolamento "TARI"**  
**(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

**- PARTE 3^**

**Regolamento "TASI"**  
**(Tributo sui servizi indivisibili)**

## **Disciplina generale IUC** **(Imposta Unica Comunale)**

ART. 1 -DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 2 - NORME COMUNI

ART.3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 4 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 5 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 6 - ENTRATA IN GIGORE

## Art. 1

### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelbaldo dell'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 28 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nella PARTE PRIMA, SECONDA E TERZA del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

## ART.2

### NORME COMUNI

1. **RAVVEDIMENTO** - Considerato quanto previsto dalle seguenti normative:
  - comma 700 L. 147 del 27/12/2013: Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti del rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
  - art. 13 D.L. 472/97c 5: Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;
  - il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di ravvedimento:
    - **Ravvedimento sprint:** Secondo tale forma di ravvedimento la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Pertanto la sanzione, nei primi quattordici giorni sarà pari allo 0,2% giornaliero (1/15 della sanzione principale per ogni giorno di ritardo);
    - **Ravvedimento breve:** entro trenta giorni della violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, quindi risulta **pari al 3%**;
    - **Ravvedimento lungo:** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo quindi risulta **pari al 3,75%**.
    - **Ravvedimento extralungo:** entro due anni dall'omesso versamento, la sanzione viene ridotta a 1/6 quindi risulta **pari al 5%**.
2. . Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione

degli obblighi di versamento del tributo.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della IUC, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **4. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di *ventiquattro rate mensili* ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di *diciottorate mensili*. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di *1 (uno)* punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

### **ART. 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 4 ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione del 30%).
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 2 dell'articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. In caso di invio di questionari di cui al c. 2 del precedente art. 3, dai quali risulti un mancato/parziale versamento dell'imposta, l'ente applicherà la riduzione della sanzione da 1/3 pari al 10% qualora il contribuente provveda al versamento del dovuto entro 30 gg dal ricevimento del questionario/comunicazione.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **ART. 5 ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

Alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D. Lgs. N. 218/97.

#### **ART. 6 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.



# COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

---

PARTE I<sup>^</sup>:

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## **INDICE:**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili

Art. 8 – Versamenti e dichiarazione

Art. 9 – Interessi

Art. 10 – Importi minimi di versamento

Art. 11 - Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 - Funzionario responsabile

Art. 14 - Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castelbaldo dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere autocertificate entro il 30 giugno di ogni anno di riferimento su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Castelbaldo o ritirabile presso gli uffici comunali.
3. Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.00,00 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 c. 3 del presente regolamento, il/i proprietario/i devono presentare al protocollo comunale entro il 30 giugno la seguente documentazione:
  1. Attestazione ISEE aggiornata del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta;
  2. Contratto di comodato sottoscritto tra le parti;
  3. Contratto pubblico;
  4. Contratto con scrittura privata autenticata;
5. In caso di contratto di comodato verbale, il soggetto passivo deve presentare Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 e 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000, (il fac simile del modello è disponibile sul sito web comunale e presso gli uffici comunali), unita di fotocopia di valido documento d'identità, con sottoscrizione dell'autocertificazione.

La consegna dei documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 dell'art. 2 c. 4, deve avvenire presso l'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno, corredata dell'accompagnatoria disponibile sul sito web comunale e presso gli uffici comunali.

### **Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.**

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché tutti gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale.

### **Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettaglio, diretto a evidenziare quanto dichiarato, un estratto catastale con evidenziazione del fabbricato di cui trattasi completo di planimetria catastale dello stesso.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. A Titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

### **Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

### **Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili.**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

### **Art. 8 – Versamenti e Dichiarazione**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che entro 10 giorni dal versamento ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

### **Art. 9 – Interessi.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

### **Art. 10 – Importi minimi di versamento.**

1. Non sono dovuti i versamenti d'imposta fino all'importo minimo complessivo di € 5,00.

#### **Art. 11 - Istituti deflativi del contenzioso.**

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D. Lgs. N. 218/1997 nonché gli altri strumenti deflativi del contenzioso in quanto compatibili.

#### **Art. 12 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva definite dall'ente.

#### **Art. 13 – Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. In assenza di deliberazione, tale funzionario è individuato nella figura apicale dell'area 1 "Amministrativa – contabile – tributi".

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.



# COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

**PARTE II^:**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ("TARI")**

ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147

## INDICE

### ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 1	Istituzione della TARI
Art. 2	Gestione associata dei servizi e delle funzioni correlate
Art. 3	Adempimenti in capo al Consorzio Padova Sud
Art. 4	Termini e modalità di determinazione delle tariffe
Art. 5	Modalità di gestione del prelievo in funzione del servizio erogato
Art. 6	Individuazione della tipologia di prelievo
Art. 7	Erogazione del servizio
Art. 8	Il Piano Economico Finanziario (PEF) e l'integrale copertura dei
Art. 9	Titolarità e requisiti di assoggettabilità al tributo ed al
Art. 10	Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo
Art. 11	Classificazione delle utenze
Art. 12	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio
Art. 13	Inizio e cessazione dell'utenza
Art. 14	Determinazione del tributo
Art. 15	Il tributo per le utenze domestiche
Art. 16	Accesso in ambito tributario a tariffe differenziate per minor produzione di rifiuto
Art. 17	Riduzioni in ambito tributario per particolari condizioni d'uso
Art. 18	Determinazione del corrispettivo
Art. 19	Il corrispettivo per le utenze domestiche
Art. 20	Il corrispettivo per le utenze non domestiche
Art. 21	Il corrispettivo per le utenze (non domestiche) temporanee
Art. 22	Le riduzioni tariffarie in regime di corrispettivo
Art. 23	Denuncia e contratto di somministrazione
Art. 24	Poteri di accertamento
Art. 25	Accertamento con adesione
Art. 26	Sanzioni e penali
Art. 27	Riscossione del tributo e del corrispettivo
Art. 28	Rimborsi
Art. 29	Il Funzionario Responsabile
Art. 30	Autotutela
Art. 31	Adempimenti degli Uffici Comunale
Art. 32	Trattamento dei dati
Art. 33	Rinvio ad altre disposizioni di legge

Art. 34	Norma finale
Art. 35	Entrata in vigore
Allegato 1	Classificazione minima Utenze Domestiche
Allegato 2	Classificazione minima Utenze Non Domestiche

**ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TARI**

---

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita in tutto il territorio comunale la TARI, quale prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene ambientale.
2. Sono soppressi, conseguentemente, tutti i precedenti regimi di prelievo, in particolare la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D. Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49, del D. Lgs. 22/1997, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14, della L. 214/2011.
3. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma, ora abrogati, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dalla rispettiva disciplina normativa e regolamentare e nei termini di decadenza previsti per Legge.

**ART. 2 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI CORRELATE**

---

1. E' interesse del Comune superare la frammentazione nella gestione dei tributi comunali e relativi contenziosi o della riscossione coattiva, oltre che dei corrispettivi per i servizi offerti, al fine di evitare duplicazioni nelle procedure e contenere i costi tramite economie di scala.
2. Il Comune ha aderito al Consorzio Padova Sud al fine di gestire in forma associata l'espletamento dei servizi pubblici connessi alla gestione del territorio, dei prelievi tributari e patrimoniali oltre che per tutti gli altri servizi potenzialmente erogabili e previsti dallo Statuto dello stesso.
3. La gestione dei prelievi di origine tributaria è esercitata per il tramite del Consorzio, quale forma associata prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (Consorzio tra Enti Locali e specifica convenzione).
4. La gestione della tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio, o altro Soggetto Gestore da lui individuato, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 668, dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**ART. 3 ADEMPIMENTI IN CAPO AL CONSORZIO PADOVA SUD**

---

1. E' obbligo del Consorzio attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali e dalla Convenzione stipulata per la regolazione dello specifico servizio o funzione.
2. Il Consorzio si assume tutti gli obblighi di comunicazione per i quali non sia espressamente previsto l'onere in capo all'Ente Locale.

**ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

---

1. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, qualora la competenza a norma delle legge vigenti non sia in capo ad altre autorità o soggetti, le tariffe della TARI.
2. In caso di mancata approvazione entro i termini, le tariffe si intendono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente. In fase di prima applicazione si considerano tariffe dell'anno precedente:

- le tariffe in vigore nell'anno precedente per il prelievo, comunque denominato, relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana;
- 3. Lo stesso principio di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le tariffe non siano approvate almeno 30 giorni prima rispetto alla data di scadenza fissata per i pagamenti.
- 4. Il contribuente, qualora previsto, può procedere all'autoliquidazione del tributo seguendo i principi enunciati ai commi precedenti.
- 5. In ogni caso è fatto salvo il conguaglio da effettuarsi alla prima scadenza utile successiva.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

---

1. Ai fini della determinazione della tariffa si stabilisce che nel territorio del Comune:
  - il servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché dei rifiuti assimilati, così come definiti dall'art. 184, comma 2, dello stesso Decreto, viene svolto in regime di privativa salvo quanto previsto dal presente regolamento;
  - il servizio di raccolta e le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle quali non si applica la privativa comunale ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera c) della L. 179/2002, viene prestato in sussidiarietà.
2. Le attività gestionali relative al prelievo, non disciplinate dalle disposizioni normative o dal presente regolamento, sono rimandate agli atti convenzionali stipulati con il Consorzio.
3. La disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella prevista dal DPR n. 158/1999.
4. In alternativa ai criteri indicati dal comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La determinazione del corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 è demandata al presente regolamento e all'atto deliberativo di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PRELIEVO**

---

1. Spetta ad ogni singolo Consiglio Comunale della gestione associata l'individuazione della modalità di prelievo, tributaria o a corrispettivo, sulla base delle effettive modalità di organizzazione del servizio di raccolta e delle misurazioni delle quantità di rifiuto prodotto da ogni singola utenza.
2. La scelta dovrà essere assunta entro la fine dell'anno precedente a quello interessato dal prelievo per permettere la corretta gestione dell'IVA sul corrispettivo da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
3. Indipendentemente dall'opzione di cui al comma 1 prescelta, restano comunque salvi tutti i contratti di somministrazione o di qualsiasi altra natura in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sottoscritti dagli utenti con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

## **ART. 7 EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

---

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento Comunale dei servizi di igiene urbana (o di nettezza urbana).
2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, qualora ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente, si verifichi che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nonché nei casi di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, sempre che tali fatti si riscontrino in una zona gravata da privativa.

La decurtazione della tariffa è dovuta a partire dal mese successivo alla data di comunicazione da parte dell'Utente al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, della carenza permanente riscontrata e sino alla regolarizzazione del servizio, fatto salvo che il servizio non venga normalizzato entro trenta giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, non calcolerà la tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.

3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.
4. Salvo diversa previsione, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta esonero o riduzione della TARI.

## **ART. 8 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI**

---

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto, a cura del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa relazione da trasmettere al Comune in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. I criteri formatori del PEF devono, per quanto possibile, far riferimento alle normative civilistiche per i conti economici delle società di capitale (art. 2425 del c.c.) e rispettare i principi di:
  - a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);
  - b. inerenza, in forza del quale il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all'applicazione della tariffa all'utenza e non ad altri scopi;
  - c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente non già in base al principio di cassa, ossia in relazione al momento in cui viene sopportato il relativo esborso finanziario, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986).
3. Nella redazione del PEF i crediti vantati nei confronti dell'utenza dovranno essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426 c.c.), ed in particolare:

- a. i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale;
- b. i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c. tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

I crediti vantati nei confronti degli utenti devono essere considerati "costo" qualora la svalutazione dipenda da elementi certi e precisi: crediti definibili di modesta entità, inferiore a 2.500 Euro, e per i quali sia trascorso almeno un semestre dalla notificazione del titolo esecutivo.

- 4. Gli accantonamenti di cui all'art. 2424-bis del c.c., finalizzati alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile ma dei quali sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza, costituiscono costo da inserire nel PEF qualora determinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR).
- 5. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi afferenti la costituzione di fondi di svalutazione crediti, fondi rischi ed accantonamenti, oltre i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori e dei costi delle riduzioni non previste dal comma 659, dell'art. 1 della L. 147/2013, per le quali il Comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.
- 6. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo o posti a carico del bilancio comunale.
- 7. In presenza di incrementi dei costi dei servizi erogati, pari o superiori al 40% rispetto a quelli ipotizzati e previsti nel piano finanziario, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

## **ART. 9 TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL TRIBUTO ED AL CORRISPETTIVO**

---

- 1. Sono tenuti al versamento della TARI tutti coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
- 2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
- 3. Non sono assoggettate al prelievo le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, di locali od aree assoggettabili al pagamento, responsabile del versamento della TARI è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
7. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione da effettuarsi entro 30 giorni dall'evento, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento TARI. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal decesso, a comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'unico nominativo a cui intestare l'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazioni intercorse.
8. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia, indicato al comma precedente, in capo agli eredi.

#### **ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO**

---

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con il minimo di 25 mq.
2. Il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, relativamente alle attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; oppure, nel caso non sia possibile, per assenza o carenza del dato catastale, potrà considerare come superficie soggetta al prelievo la superficie media di categoria, così come annualmente determinata nel PEF.
3. Fino alla completa attuazione degli allineamenti tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al prelievo sarà quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fatto salvo in ogni caso un minimo di 25 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
- di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
- legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare, con opportune certificazioni, l'esistenza ed il regolare assolvimento degli obblighi di pagamento della TARI per tali unità locali;
- di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività

unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.

6. Non sono assoggettati al prelievo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - c) i locali autonomi stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche e simili. Sono invece soggetti a tariffazione i vani tecnologici interni agli edifici;
  - d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e non allacciate ai servizi di erogazione idrica ed elettrica. La presenza di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica o acqua, costituisce presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge e simili;
  - f) altri locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale;
  - g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - h) le aree ed i locali diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze ivi previste, con esclusione della lettera f), comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono pertanto soggette al prelievo:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente, o si stoccano, rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti,

stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili, a condizioni che i produttori dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggette alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

7. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata su richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, la puntuale osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.
8. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
9. Per i distributori di carburanti sono soggetti a tariffa oltre ai locali, anche l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.
10. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

## **ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

---

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".
2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
4. È compito del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.

5. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene secondo criteri statistici e razionali utilizzando, ove possibile, le metodologie di ripartizione fino ad oggi utilizzate dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

#### LE UTENZE DOMESTICHE

6. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati.  
L'allegato 1 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.
7. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione".
8. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (ad es. colf, badanti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove salvo i casi previsti dagli art. 17, lett. b) e 22, lett. c) del presente regolamento.
9. A tal fine i Comuni trasmettono in via informatica al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza mensile, le variazioni anagrafiche intercorse, oltre che annualmente l'elenco dei residenti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.

#### LE UTENZE NON DOMESTICHE

12. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
13. In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le diverse categorie nelle quali dovranno essere classificate le utenze non domestiche. Queste dovranno includere anche gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale.  
L'allegato 2 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze non domestiche.
14. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, con atto proprio del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.
15. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
16. In fase di prima applicazione il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, effettua la classificazione sulla base dei dati d'ufficio.
17. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.
18. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari, comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi,

con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisica e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.

19. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. Tale appartenenza si attua anche nei casi in cui non sia possibile distinguere le reali produzioni di rifiuti per singola categoria.

## **ART. 12 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

---

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto, anche fino al suo intero ammontare, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

## **ART. 13 INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA**

---

1. Il tributo ed il corrispettivo sono commisurati ad anno solare.
2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'inizio e la cessazione del possesso o conduzione dei locali ed aree entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Nel caso di possesso o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.
4. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le utenze non domestiche, etc.) nel corso dell'anno del possesso o della detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primogiorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata. Il tributo ed il corrispettivo non sono comunque dovuti per le annualità successive a quella di cessazione, anche nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni.
5. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
6. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.

#### **ART. 14 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

---

1. Il tributo è finalizzato alla totale copertura dei costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti urbani sono quelli applicati dalla gestione consortile, basati sulle proprie rilevazioni degli apporti effettivi di rifiuto da parte degli utenti. Potranno, inoltre, essere determinati nuovi parametri e nuove classi omogenee per i locali e le aree.
3. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi posti direttamente a carico dell'utenza.
4. Le tariffe per la determinazione del tributo sui rifiuti urbani sono articolate in quota fissa e quota variabile al netto dei costi di formazione ed invio dell'avviso informale di pagamento o della fattura ed incasso del tributo, che dovranno comunque essere posti direttamente a carico dell'utenza.
5. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche".

#### **ART. 15 IL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE**

---

1. La quota fissa viene calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto con il minimo di mq. 25,00.
2. La quota variabile viene calcolata sulla base della produzione media comunale procapite, accorpando i locali e le aree adibite a utenza domestica in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare.  
Potranno essere determinati valori di produzione differenziati in funzione dei servizi effettivamente erogati a favore dell'utenza e dei rifiuti onerosi da quest'ultima conferiti, ad esempio il mancato conferimento del rifiuto umido o del rifiuto verde, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene urbana. Nei condomini dovrà obbligatoriamente essere acquisita e presentata l'autorizzazione o comunque il nulla osta dell'assemblea condominiale per poter non conferire al servizio pubblico alcune frazioni di rifiuto.

#### **ART. 16 ACCESSO IN AMBITO TRIBUTARIO A TARIFFE DIFFERENZIATE PER MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTO**

---

1. L'utenza che intenda accedere alle tariffe differenziate per le minori produzioni di rifiuto deve presentare istanza al Consorzio o Soggetto Gestore dallo stesso individuato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale istanza non potrà avere effetti retroattivi.
2. Il Soggetto Gestore dovrà verificare la mancata raccolta delle frazioni di rifiuto interessate.

## **ART. 17 RIDUZIONI IN AMBITO TRIBUTARIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

---

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d'ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. La quota variabile, qualora non sia già prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, è ridotta nei seguenti casi:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.  
Tributo applicato: 30% riduzione, calcolato in relazione al quota variabile dovuta per tre componenti.
  - b) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l'utente deve dichiarare, all'atto della richiesta, l'indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l'abitazione per la quale si richiede la riduzione di tariffa corredata da attestazione rilasciata da terzi comprovante tale stato.  
Tributo applicato: si applica il tributo corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.  
Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:
  - c) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.  
Tributo applicato: fino ad un massimo del 30% di riduzione.
4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

**IL CORRISPETTIVO**

## ART. 18 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

---

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a prestazione", a "volume", a "peso" o con altre metodologie similari.
3. Il rapporto con ogni singola utenza, oltre che dal presente regolamento, è altresì regolato dal contratto di somministrazione da essa sottoscritto con il Consorzio, o con il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.
4. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
5. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.
6. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.
7. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da:
  - una quota di "produzione", che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi industriali del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza per le frazioni di rifiuto definite "onerose";
  - da una quota "base" che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.
8. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.
9. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche"

## ART. 19 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE DOMESTICHE

---

1. La quota base può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante. Nel caso di un coefficiente è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, con un minimo di 25 metri quadrati e proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota di produzione è valorizzata in funzione alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido - organico, verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può proporre modalità di calcolo della tariffa che tengano conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, della specificità di alcune prestazioni, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive o ancora delle ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti.

## **ART. 20 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

---

1. La quota base è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a tariffa, derivanti da rilievi puntuali effettuati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. La quota di produzione è valorizzata in funzione alla quantità di rifiuti definiti “onerosi”, di norma umido - organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Su esplicita richiesta dell’utenza, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in luogo della quota di produzione “a consumo”, potrà offrire all’utenza un sistema di pagamento “prepagato” che preveda il pagamento del corrispettivo sulla base di un numero annuale predeterminato di prestazioni e di un quantitativo settimanale massimo di conferimento di rifiuti per ogni singola frazione. In quest’ultimo caso, alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante formulari di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire il proprio rifiuto organico o non recuperabile al di fuori del servizio pubblico, la produzione annua è rideterminata in funzione dei minori costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico, fino all’intero scomputo della quota di produzione.

Potrà essere concesso lo scomputo fino alla totalità della quota di produzione alle utenze non domestiche aderenti a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali proposti dal Soggetto Gestore.

La produzione annua per unità di superficie dovrà tener conto della maggior produzione di rifiuto per la presenza di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.) mediante una maggiorazione non superiore al 20%.

Potranno essere inoltre definite modificazioni ai parametri di produzione per unità di superficie con riferimento alla reale produzione dei rifiuti o attivate tariffe differenziate che siano commisurate all’effettivo minor apporto di rifiuto.

## **ART. 21 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE**

---

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l’igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:
  - per la quota base, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
  - per la quota di produzione, in funzione delle prestazioni di raccolta necessarie a garantire il ritiro nel periodo interessato, dei rifiuti definiti “onerosi”, di norma umido organico verde e secco non recuperabile, nei limiti quantitativi di assimilazione e con il minimo di Euro 12,00.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale al Comune, lo stesso deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento al fine di permettere a quest'ultimo l'emissione di regolare fattura. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.
4. In caso di uso di fatto, le somme che non risultano versate all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperate unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
5. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:
  - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
  - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
  - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
  - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
  - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
  - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
  - h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

## **ART. 22 LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO**

---

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d'ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro il 30 giugno dell'anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. Qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle aliquote, la tariffa può essere ridotta nei seguenti casi:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.  
Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota base rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.

b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota di produzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l'utente deve dichiarare, all'atto della richiesta, l'indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l'abitazione per la quale si richiede la riduzione di tariffa corredata da attestazione rilasciata da terzi comprovante tale stato.

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

d) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale.

Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione della quota di base.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

**ART. 23 DENUNCIA E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

---

1. I soggetti obbligati devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comportino un maggior ammontare del tributo e del corrispettivo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione degli stessi in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi comprensivi di codice fiscale, di tutte le persone fisiche componenti il nucleo familiare o comunque conviventi, che posseggono o detengono l'immobile ovvero, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, indirizzo comprensivo di numero civico dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere obbligatoriamente gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree scoperte possedute o detenute, comprensivi della relativa rendita catastale.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.
5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, su istanza di parte, deve rilasciare ricevuta della denuncia.
6. Nell'ipotesi in cui il Comune, ai sensi del comma 668, dell'art. 1 della L. 147/2013, abbia adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia di cui al presente articolo.

**ART. 24 POTERI DI ACCERTAMENTO**

---

1. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può emettere avvisi di accertamento notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete, infedeli o di ritardato o mancato pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs.446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e devono possedere i requisiti previsti dall'art 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o servizio equipollente offerto da operatori riconosciuti ed aventi i requisiti previsti dalla normativa.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata

anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il funzionario responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, inoltre può richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.

3. Qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione del prelievo, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, previa comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato, mediante personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente o in presenza di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento e la quantificazione del prelievo potrà essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, non sono tenuti a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni delle aliquote o delle tariffe o per il cambio di categorie.
6. In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede all'accertamento d'ufficio dei presupposti di fatto di formazione dell'obbligazione, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per legge.

## **ART. 25 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

---

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura del Consorzio o del Soggetto Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.
  - b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dal Consorzio o dal Soggetto Gestore o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'utente può agire personalmente o per tramite di terzi delegati; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, almeno 24 ore prima.
6. Il Funzionario Responsabile del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

## **ART. 26 SANZIONI E PENALI**

---

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione o la penale dal 100 per cento al 200 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione o la penale dal 50 per cento al 100 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione o la penale da euro 100 a euro 500.
4. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del tributo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ed applicare gli interessi al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.
5. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del corrispettivo il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede ad addebitare interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto unitamente alle sanzioni, alle penali e agli interessi.
7. Le sanzioni o le penali sono cumulabili e sono irrogate o applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
8. E' fatta salva la possibilità da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tramite proprio atto redatto nelle forme di legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni o delle penali, nei limiti imposti dalla normativa vigente.
9. In caso di corrispettivo, le sanzioni suesposte valgono quale penale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e del presente regolamento.

## **ART. 27 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DEL CORRISPETTIVO**

---

1. La TARI è applicata e riscossa dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le somme riscosse vengono direttamente utilizzate dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per la liquidazione dei costi d'investimento ed esercizio da esso sostenuti e riferiti al servizio di igiene urbana.
2. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, i crediti TARI nei confronti degli utenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, previa comunicazione al Comune.
3. La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
4. La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo e sul tributo è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
5. Il pagamento del tributo o del corrispettivo, salvo diversa deliberazione comunale, è effettuato di norma in tre rate, con cadenza quadrimestrale scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre
6. L'utente obbligato al pagamento potrà effettuare il versamento anche in una unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno: in tal caso potranno essere richiesti eventuali conguagli a seguito di modifiche delle tariffe intervenute successivamente alla data di pagamento o a seguito della modificazione dei requisiti soggettivi di tassazione.
7. Per il versamento di quanto dovuto sono ammesse tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica. Eventuali oneri d'incasso e/o commissioni sono integralmente a carico di chi effettua il pagamento.
8. L'utente per importi complessivi superiori ad euro 250,00 può, con istanza scritta, richiedere il pagamento in due o più rate mensili, fino ad un massimo di otto. Sull'importo rateizzato dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale. Non potranno essere concessi nuovi piani di rateizzazione se l'utente non ha provveduto in precedenza a saldare eventuali rate già scadute.
9. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).
10. Nell'applicazione del corrispettivo e del tributo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ART. 28 RIMBORSI**

---

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 164 della Legge 296/2006, il rimborso del tributo versato e non dovuto deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta dal contribuente, che dovrà avvenire entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di corrispettivo, il rimborso della TARI dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Prima del rimborso il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
5. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

#### **ART. 29 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

---

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione del prelievo secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tributaria e tariffaria in capo al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Il Comune, per le attività residuali ad esso afferibili, potrà nominare un proprio Funzionario che dovrà coordinarsi con il Funzionario Responsabile nominato dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

#### **ART. 30 AUTOTUTELA**

---

1. Il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza
  - b) valore della lite
  - c) costo della difesa
  - d) costo della soccombenza
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

#### **ART. 31 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI**

---

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla

nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio, ecc., oltre che comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
3. E' fatto obbligo alla Polizia Municipale di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inagibilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana.
4. E' fatto obbligo dell'Ufficio Tecnico di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno annuale, le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale.
5. Su richiesta scritta, del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad abilitare un incaricato del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria messe a disposizione del Comune dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
6. Su richiesta del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, fornirà al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tutti gli strumenti, anche informatici, al fine di permettere la puntuale ed efficace gestione del tributo, del corrispettivo e della relativa riscossione.

#### **ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del servizio e del relativo prelievo.
2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune, il Consorzio e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.
3. Tra il Comune ed il Consorzio e/o il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.
4. Tutti i dati saranno sempre trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

#### **ART. 33 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

---

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione del tributo o della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
3. Se non in contrasto con la legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 34 NORMA FINALE**

---

1. Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alle gestione del corrispettivo per il servizio integrato di igiene urbana integrano i contratti già sottoscritti tra gli utenti ed il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, fino al 31.12.2013 senza ulteriori formalità.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del tributo e/o corrispettivo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento

#### **ART. 35 ENTRATA IN VIGORE**

---

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

## ALLEGATO 1: Classificazione minima UTENZE DOMESTICHE

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
0	Immobile a disposizione <sup>(1)</sup>
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale

<sup>(1)</sup> Si veda art. 11, comma 7

**ALLEGATO 2: Classificazione minima UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili
30	Discoteche, night club
35	Campeggi
36	Impianti sportivi
37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
40	Immobile vuoto inoccupato <sup>(1)</sup>
41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto <sup>(2)</sup> e mancata produzione

<sup>(1)</sup> Immobile vuoto inoccupato con allacciamento all'utenza idrica o all'energia elettrica

<sup>(2)</sup> Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti



# COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

PARTE 3^:

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Soggetto attivo**

**Art. 3 – Presupposto impositivo**

**Art. 4 –Soggetti passivi**

**Art. 5 – Base imponibile**

**Art. 6 - Aliquote**

**Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

**Art. 8 – Riduzioni**

**Art. 9 – Dichiarazione**

**Art. 10 – Versamenti**

**Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

**Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 13– Riscossione coattiva**

**Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

**Art. 15 – Clausola di adeguamento**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m..

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini dell'accertamento e/o chi razione di inagibilità inabitabilità dei fabbricati si rimanda a quanto previsto all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 – Riduzioni**

Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può prevedere le riduzioni ed esenzioni previste dai commi 679 e 682 della Legge 27.12.2013 n. 147, riguardanti:

- a. abitazioni con unico occupante;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

#### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

#### **Art. 10 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale che sarà approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

#### **Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di assenza della suddetta delibera il funzionario responsabile è individuato nel responsabile del 1° settore ammv.o-finanziario.

#### **Art. 13– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse